



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ED IL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del comune di Verzasca del 16 gennaio 2023;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- la risoluzione municipale no. 3310 del 07 settembre 2023;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

ORDINA

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Scopo, obiettivi

La presente ordinanza definisce le condizioni e le modalità per l'erogazione di incentivi comunali per il finanziamento di misure a favore del risparmio energetico, nell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Art. 2
Beneficiari

- ¹ I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nella presente Ordinanza, senza limitazione di reddito.
- ² I proprietari di abitazioni primarie, ad uso proprio o locate a terzi, situate nella giurisdizione del Comune di Verzasca, per le quali vengono realizzati degli interventi di cui agli artt. da 10 sino a 16.
- ³ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni /impianti situati entro i confini del territorio comunale.
- ⁴ I richiedenti devono informare il Municipio se l'oggetto della richiesta è già a beneficio di altri sussidi.
- ⁵ I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Art. 3
Disponibilità di credito

- ¹ La disponibilità di credito per gli incentivi è fissata annualmente in sede di preventivo comunale.
- ² Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.



Art. 4 Richieste incentivi

- ¹ Tutte le richieste devono essere presentate tramite l'apposito formulario che può essere ricercato all'Amministrazione comunale o scaricabile dal sito www.verzasca.swiss.
- ² In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dalla persona che esercita l'autorità parentale.
- ³ La domanda deve essere corredata da tutti i documenti richiesti per la tipologia dell'incentivo.
- ⁴ Il diritto degli incentivi decade se le opere, rispettivamente le prestazioni al beneficio dell'incentivo, non sono state eseguite o se l'acquisto non ha avuto luogo, così come anche se la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini stabiliti per la tipologia dell'incentivo.
- ⁵ Le richieste diventano effettive se correlate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati.
- ⁶ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste d'incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

Art. 5 Decisioni

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo, mentre all'Amministrazione comunale è delegata la competenza decisionale in materia, limitatamente ad incentivi che non superano i CHF 500.--.

Art. 6 Modalità di versamento

Il pagamento dell'incentivo avviene, di regola, entro 30 giorni dalla decisione di contributo tramite accredito bancario o postale o, in casi particolari, a contanti.

CAPITOLO 2

TIPOLOGIE E IMPORTI DI INCENTIVO

Art. 7 Acquisto benzina alchilata

- ¹ Sono concessi incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.
- ² L'incentivo, pari al 50% del costo d'acquisto, è concesso fino ad un massimo di 25 litri all'anno per economia domestica e solo per benzina acquistata in Svizzera.
- ³ La richiesta dell'incentivo, corredata dalla fattura o dallo scontrino di pagamento indicante il tipo e il quantitativo acquistato, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.

Art. 8 Acquisto biciclette elettriche

- ¹ Sono concessi incentivi per l'acquisto di nuove biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.
- ² L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto), ritenuto un massimo di CHF 300.--.
- ³ L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.
- ⁴ Per ogni beneficiario è concesso questo incentivo una volta nell'arco di 5 anni.
- ⁵ Il beneficiario non potrà vendere o donare la bicicletta entro 3 anni dall'acquisto, ad eccezione di un altro utente avente diritto al sussidio. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto secondo le seguenti condizioni:
 - nel primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - nel secondo anno: restituzione dei 2/3 dell'incentivo;
 - nel terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.



Art. 9 Abbonamento per il trasporto pubblico

- ⁶ La richiesta dell'incentivo, corredata da una copia della scheda tecnica della bicicletta, del suo giustificativo di acquisto (fattura) e della ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.
- ¹ Allo scopo di promuovere l'uso regolare dei mezzi di trasporto pubblico, è concesso un sussidio comunale per ogni tipo d'abbonamento mensile o annuale concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico.
- ² L'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 300.-- all'anno per richiedente.
- ³ Il sussidio è calcolato sul costo dell'abbonamento di 2° classe e fa stato il domicilio alla data d'inizio di validità dell'abbonamento.
- ⁴ Il sussidio è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal Fondo cantonale per la formazione professionale o da altri istituti scolastici, posto che l'aiuto erogato, cumulato con gli altri sussidi, non può in ogni caso essere superiore al prezzo d'acquisto dell'abbonamento.
- ⁵ La richiesta dell'incentivo, corredata dalla copia dell'abbonamento e dalla ricevuta di pagamento, deve essere inoltrata durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro tre mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 10 Installazione impianti fotovoltaici e solari termici

- ¹ Sono concessi incentivi per l'installazione o l'ampliamento di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di collettori solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria.
- ² Gli incentivi vengono concessi a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati.
- ³ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ⁴ L'importo concesso ammonta al 50% dell'aiuto cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'000.--.
- ⁵ L'integrazione del riscaldamento con pannelli solari termici su edifici esistenti beneficia del 50% dell'aiuto cantonale, ritenuto un massimo di CHF 3'000.--.
- ⁶ Le installazioni di nuovi collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria su edifici esistenti, beneficiano del 50% dell'aiuto cantonale, ritenuto un massimo di CHF 500.--.
- ⁷ La richiesta di incentivo deve essere inoltrata a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente, allegandone una copia.

Art. 11 Risanamento edifici

- ¹ Gli incentivi vengono concessi nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati.
- ² Per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti, in ZE fuori dai nuclei e nei nuclei (zona NV di PR) con raggiungimento standard CECE BB (o superiore) l'incentivo ammonta al 25% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.-- per edificio.



Art. 12 Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

- ³ La richiesta dell'incentivo deve essere inoltrata a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente, allegandone una copia.
- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un edificio esistente ad una rete di teleriscaldamento, realizzati con standard Minergie-P o Minergie-A.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale o federale.
- ³ L'entità dell'incentivo è pari al 25% dell'aiuto cantonale o federale, per un importo massimo di CHF 5'000.--.
- ⁴ La richiesta dell'incentivo, corredata da una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e la fattura della tassa di certificazione dell'agenzia MINERGIE, deve essere inoltrata al più tardi entro sei mesi.

Art. 13 Certificazioni e analisi energetiche su edifici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli edifici da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile al 30% del costo della certificazione CECE o CECE Plus; ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.
- ³ Per determinare la data di edificazione di un edificio fa stato la data di concessione della licenza edilizia.
- ⁴ La richiesta dell'incentivo, corredata da una copia del Certificato CECE + CECE Plus allestito da un esperto accreditato e la documentazione che comprovi l'avvenuta esecuzione dei lavori di risanamento indicati nel Certificato, deve essere inoltrata al più tardi entro sei mesi dalla data di esecuzione dei lavori.

Art. 14 Conversione generatori di calore negli edifici

- ¹ Sono concessi incentivi per la conversione di generatori di calore a olio combustibile, gas o riscaldamenti elettrici diretti con energie rinnovabili.
- ² Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati.
- ³ L'entità dell'incentivo è pari al 25% dell'aiuto cantonale o federale, per un importo massimo di CHF 5'000.--.
- ⁴ Inoltre, un importo supplementare del 25% solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente, per un importo massimo di CHF 3'000.--.
- ⁵ La richiesta dell'incentivo deve essere inoltrata a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente, allegandone una copia.

Art. 15 Risanamento impianti a legna

- ¹ Sono concessi incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica sia manuale (legna in pezzi) sia automatica (cippato di legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario dell'abitazione e che l'edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.
- ² L'entità dell'incentivo è pari al 25% dell'importo della fattura ed un massimo di CHF 3'000.-- per impianto.



³ Sono inoltre concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario.

⁴ L'entità dell'incentivo è pari al 25% dell'importo della fattura ed un massimo di CHF 1'000.-- per impianto.

⁵ La richiesta dell'incentivo deve essere inoltrata a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla data d'emissione della fattura della ditta installatrice, con allegate le fatture originali concernenti l'intervento eseguito atte a stabilire il diritto all'incentivo.

**Art. 16
Scaldacqua a
pompa di calore**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore.

³ L'entità dell'incentivo corrisponde al 30% dell'importo della fattura, ritenuto un massimo fino a CHF 500.-- per impianto installato.

⁴ La richiesta dell'incentivo deve essere inoltrata a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla data d'emissione della fattura della ditta installatrice, con allegate le fatture originali concernenti l'intervento eseguito atte a stabilire il diritto all'incentivo.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 17
Norme transitorie**

Tenuto conto dell'entrata in vigore dello specifico Regolamento del 16 gennaio 2023, gli incentivi della presente ordinanza sono accordati anche per lavori eseguiti o acquisti effettuati tra il 01.01.2021 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, se la richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2024, corredata dalla documentazione completa.

**Art. 18
Revoca e
restituzione
dell'incentivo**

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento, della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di concessione dell'incentivo, il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e, se del caso, di chiederne la restituzione.

**Art. 19
Diritto di
compensazione**

Gli incentivi possono essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte, delle tasse o di altri oneri comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento degli stessi.

**Art. 20
Abrogazione ed
entrata in vigore**

¹ La presente ordinanza abroga ogni precedente ordinanza municipale in materia, ed entra in vigore alla sua crescita in giudicato.

² L'ordinanza viene pubblicata per un periodo di 30 giorni, a contare dal 18 settembre 2023.

³ Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo l'art. 208 e segg. della LOC.

Il Sindaco:
Ivo Bordoli

Per il Municipio:



Il Segretario
Romano Bordoli